verà il testamento o la dichiarazione di successione legittima in un registro speciale delle successioni, da tenersi a norma dell'articolo 2073 del codice civile, ed entro tre giorni dalla presentazione dei documenti necessari richiederà agli uffici delle ipoteche, nella cui circoscrizione si trovano gl'immobili ereditari, di eseguire la trascrizione relativa agl'immobili stessi.

I conservatori richiesti dovranno, non più tardi di dieci giorni dal ricevimento, restituire la nota col certificato dell'eseguita trascrizione.

Nel medesimo registro saranno annotati gli atti indicati nei nn. 2 e 3 dell'articolo 2 della presente legge e trascritta la dichiarazione ordinata dall'articolo 955 del codice civile.

Oltre la pubblicazione disposta dall'articolo 981 del codice stesso, la nomina del curatore all'eredità giacente sarà annotata nel registro delle successioni a cura del cancelliere della pretura, dove si è aperta la successione.

(*È approvato*).

Art. 9.

La trascrizione del testamento o della dichiarazione di successione legittima, richiesta da chi è chiamato alla successione, non pregiudica il diritto di lui di accettare col beneficio d'inventario o di rinunziare all'eredità, ma il diritto stesso dev'essere esercitato entro sei mesi dalla trascrizione.

Trascorso il detto termine senza che la eredità sia stata accettata con beneficio di inventario, nè rinunziata, essa s'intenderà accettata puramente e semplicemente dal successore che ha domandato la trascrizione, salve le disposizioni degli articoli 930, 931, 932, 952, 959 e 962 primo comma del Codice civile.

(*È approvato*).

Art. 10.

Devono essere resi pubblici col mezzo della traserizione tutti gli atti e le domande che, a termini degli articoli 2125, 2126 e 2129 del codice civile, interrompono la prescrizione della proprietà o di altri diritti reali immobiliari. Tali sono le domande di revindica, di petizione di eredità, di rilascio della cosa legata, di divisione, di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, di nullità, di revoca o d'inefficacia di un testamento o di una disposizione testamentaria, di nullità o di risoluzione di un contratto traslativo o costitutivo di dritti immobiliari.

La interruzione della prescrizione dipendente da tali atti e domande, o da atti non trascrivibili per difetto dei requisiti richiesti dall'articolo 1935 del codice civile, si ha come non avvenuta riguardo ai terzi che anteriormente abbiano iscritto ipoteca o acquistato sull'immobile, per atto tra vivi, dall'intimato o da chi fece la ricognizione, uno dei diritti indicati nei numeri 1, 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 1932 del codice civile e abbiano trascritto il loro acquisto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bizzozero.

BIZZOZERO. Onorevoli colleghi, io ho parecchie osservazioni da fare a quest'articolo 10.

Innanzi tutto devo dichiarare che ritiro l'inciso riguardante la revocazione di donazione ai sensi dell'articolo 1078 del codice civile, essendo frutto di un puro equivoco. Del resto a me pare che l'articolo 10 così come è formulato sia inaccettabile. Si dice: « Debbono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione tutti gli atti e le domande che, a termini degli articoli 2125, 2126 e 2129 del codice civile, interrompono la prescrizione, ecc. » Tali sono (si aggiunge) le domande di rivendica, di petizione di eredità, di rilascio della cosa legata, ecc.

A proposito di questo « tali sono » io ho due osservazioni a muovere. La prima, che le domande di rivendica, di petizione d'eredità, di rilascio, ecc., sono domande che hanno natura ben più lata e ben più comprensiva: quella d'interrompere la prescrizione della proprietà o di altro diritto reale immobiliare.

La seconda osservazione, ben più importante, è questa: a me pare che l'articolo 10 in questo punto meriti di essere almeno chiarito. Infatti si è inteso con questo « tali sono » di fare una enumerazione dimostrativa o si è inteso di fare una dimostrazione tassativa?

È un punto oscuro il quale deve essere chiarito, tanto più perchè secondo l'articolo 4 delle disposizioni preliminari del codice civile si dovrebbe ritenere che questa enumerazione fosse tassativa e non dimostrativa.

Invece mi pare di avere udito dall'onorevole relatore che questa esposizione sarebbe dimostrativa e non tassativa. Dunque vi è la necessità di chiarire almeno questo punto, e il miglior modo di chiarirlo sarebbe, a mio modo di vedere, di adottare